



COMUNE DI AFRICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. N. 09

OGGETTO:	Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, Legge n. 197/2022.
-----------------	--

L'anno duemila ventitre il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 15,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle seguenti persone:

N	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	DOMENICO	MODAFFARI	SINDACO	SI
2	SANTORO	CRIACO	VICESINDACO	SI
3	GIOACCHINO	MOLLICA	ASSESSORE	SI
4	FAVASULI	FRANCESCA	ASSESSORE	SI
5	LUCIA	BRUZZANITI	ASSESSORE	NO

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV del D.lgs. 267 del 2000 il Vice Segretario Comunale reggente **Dott. Ferdinando MUSOLINO**

Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- ✓ l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- ✓ l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; - l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- ✓ l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- ✓ lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- ✓ la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

Dato Atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., circa le regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e per quella contabile;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;


- lo Statuto comunale;
 - il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- A votazione unanime e palese resa peralzata di mano

DELIBERA

1. **Di dichiarare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **Di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. **Di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
4. **Di dare notizia** sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6. **Di demandare** l'attuazione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria;
7. **Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza prospettata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico n. 267/2000;

VISTO: Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE, circa le regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e per quella contabile.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Bernardini Ranieri



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(*dr. Domenico Madaffari*)

Il Vice Segretario Comunale reggente
(*dr. Ferdinando Musolino*)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

27/01/2023

VITTORIA FAVASULI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000)

- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267-

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(*dr. Ferdinando Musolino*)